



TESTO UNICO IVA

Art. 79 iva

Applicazione dell'imposta nel settore edilizio

Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta al tre per cento fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.(4)

Versione in vigore dal 29 agosto 1974 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 aprile 1979 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico IVA
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 4) che "L'aliquota del tre per cento stabilita dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al sei per cento sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601. L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-iva/art-79-applicazione-dell-imposta-nel-settore-edilizio/versione/6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it